

Legge regionale 23 dicembre 2008, n. 25

Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (Finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in conformità alla normativa comunitaria e nell'ambito delle potestà e delle competenze di cui al Titolo V della Costituzione promuove lo sviluppo del sistema produttivo regionale ed in particolare l'integrazione nei processi di innovazione che caratterizzano l'economia nazionale ed europea. A tal fine la Regione sviluppa politiche per la competitività finalizzate a favorire uno sviluppo sostenibile, di seguito denominate politiche industriali.

2. La presente legge disciplina gli interventi finalizzati allo sviluppo e alla qualificazione delle attività produttive, all'incremento della competitività e dell'occupazione in una prospettiva di sviluppo sostenibile e nell'ambito del partenariato economico e sociale. Promuove, altresì, la sicurezza nei luoghi di lavoro, la responsabilità sociale delle imprese, la qualità delle relazioni industriali, la sostenibilità ambientale delle produzioni e le pari opportunità.

3. Le strategie adottate perseguono quali finalità qualificanti la crescita della occupazione, della produttività delle imprese e l'aumento della loro capacità di innovazione, nonché la partecipazione a reti di collaborazione, la crescita dimensionale, la promozione ed il rafforzamento dei poli di innovazione e di eccellenza, dei distretti e delle reti di imprese.

4. La ricerca, l'innovazione, la diffusione e il

trasferimento tecnologico costituiscono elementi fondamentali per la crescita competitiva del sistema produttivo regionale in coerenza con gli orientamenti comunitari e nazionali.

5. La Regione favorisce altresì l'integrazione, il coordinamento e la sinergia tra i diversi livelli di governo e di pianificazione delle politiche della ricerca, con particolare riferimento a quelle interregionali, nazionali e comunitarie.

6. La Regione nelle materie di propria competenza concorre al raggiungimento degli obiettivi di cui alla presente legge.

7. La presente legge si applica alle micro, alle piccole e alle medie imprese così come definite dalla normativa comunitaria vigente.

Art. 2 (Obiettivi)

1. La presente legge promuove e sostiene un incremento permanente delle attività di ricerca ed innovazione nel sistema produttivo regionale che favorisca la crescita delle imprese e della loro capacità di competere. Contribuisce inoltre a rafforzare la dotazione di reti infrastrutturali, materiali ed immateriali, a disposizione del sistema produttivo.

2. La Regione favorisce una piena e buona occupazione con particolare attenzione ad un maggiore impiego di risorse umane a più alta qualificazione tecnica e scientifica.

3. La presente legge promuove altresì l'integrazione economica e territoriale al fine di

consentire al sistema produttivo dell'Umbria di conseguire elevati tassi di sviluppo e di rafforzare la coesione sociale.

Art. 3
(Politiche per lo sviluppo)

1. Gli interventi di cui alla presente legge si attuano attraverso:

- a) politiche per la competitività del sistema;
- b) politiche per la competitività delle imprese.

2. Le politiche per la competitività del sistema sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:

- a) le reti degli insediamenti e la logistica a servizio delle attività produttive;
- b) l'accessibilità e la connettività di rete per le imprese;
- c) il capitale umano;
- d) l'efficienza della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa;
- e) la rete della ricerca scientifica e la diffusione dell'innovazione;
- f) l'approvvigionamento energetico a costi competitivi, l'efficienza energetica del sistema produttivo e lo sviluppo delle fonti rinnovabili;
- g) la rete dei servizi finanziari;
- h) la valorizzazione delle eccellenze produttive umbre compreso l'artigianato artistico;
- i) la valorizzazione del ruolo delle imprese multinazionali;

j) la responsabilità sociale delle imprese, la sicurezza sui luoghi di lavoro, le relazioni industriali.

3. Le politiche per la competitività delle imprese sono, in particolare, quelle volte a promuovere e qualificare:

a) la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale e l'innovazione;

b) la realizzazione di iniziative di internazionalizzazione produttiva e commerciale: esportazione, promozione di reti commerciali all'estero, *partnership*, insediamenti e *joint ventures* strategiche;

c) i processi di investimento;

d) l'acquisizione di servizi innovativi per il rafforzamento delle competenze tecnologiche, organizzative e gestionali, ivi compreso l'utilizzo a tempo di figure manageriali qualificate;

e) l'utilizzo delle tecnologie per l'informazione e la comunicazione;

f) l'introduzione e lo sviluppo di sistemi di gestione aziendale certificati nonché di certificazione di prodotto/servizio;

g) il miglioramento della sostenibilità ambientale ed energetica dei processi produttivi;

h) la costituzione, la qualificazione e la diffusione di reti di impresa;

i) l'accesso al credito e la capitalizzazione d'impresa;

j) la creazione di impresa con particolare riferimento alle *start up* tecnologiche e all'imprenditoria femminile e giovanile e all'auto/imprenditorialità.

Art. 4
(Destinatari)

1. Sono destinatari delle politiche di cui all'articolo 3:

- a) le imprese, singole o associate;
- b) i poli di innovazione e di eccellenza, i distretti e le reti di imprese;
- c) i soggetti che intendono avviare nuove attività imprenditoriali;
- d) i consorzi e le cooperative di garanzia collettiva fidi;
- e) le istituzioni creditizie, gli investitori istituzionali e le finanziarie di sviluppo;
- f) le agenzie regionali e le società regionali;
- g) le università ed i centri di ricerca;
- h) gli enti locali e gli altri enti pubblici.

2. Sono escluse dagli interventi di cui all'articolo 3, comma 3 le imprese del settore agricolo come definite ai sensi della vigente normativa comunitaria.

3. Le imprese del commercio e del terziario, le imprese artigiane e le imprese cooperative, oggetto di specifiche normative, possono usufruire degli interventi di cui all'articolo 3, comma 3 in quanto compatibili.

Art. 5
(Strumenti di intervento)

1. Per l'attuazione delle politiche di cui alla presente legge la Regione si avvale dei seguenti strumenti:

a) aiuti agli investimenti, ivi compresi quelli a finalità ambientale e quelli relativi alla ricerca, sviluppo sperimentale ed innovazione;

b) servizi alle imprese;

c) servizi finanziari;

d) realizzazione di infrastrutture per il sistema produttivo;

e) azioni per la formazione e la qualificazione del capitale umano;

f) azioni di promozione e di animazione economica;

g) strutture e servizi per l'internazionalizzazione;

h) strutture e servizi per la ricerca e l'innovazione.

2. Il sostegno alla creazione d'impresa, in considerazione delle caratteristiche dei soggetti beneficiari, è attuato secondo le seguenti modalità:

a) supporto alla nascita di *start up* tecnologici, *spin off* accademici ed industriali;

b) promozione e sostegno all'autoimprenditorialità ed all'autoimpiego con interventi specifici finalizzati alla promozione dell'imprenditoria femminile;

c) sostegno al primo insediamento in Umbria di iniziative produttive di rilevante interesse anche attraverso la predisposizione di idonei pacchetti localizzativi.

3. La Regione accompagna il processo di cambiamento aziendale con riferimento al ricambio generazionale e comunque alla prevenzione di situazioni di difficoltà settoriali o

territoriali, attraverso il monitoraggio tecnico economico e attraverso studi volti alla individuazione delle potenzialità di ripresa e la qualificazione di imprenditori e dirigenti.

Art. 6
(Tipologie di intervento)

1. Per la concessione di benefici pubblici alle imprese gli strumenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a), b) e c) possono assumere la seguente forma:

- a) contributi in conto capitale;
- b) contributi in conto interessi;
- c) finanziamenti a tasso agevolato mediante fondi rotativi;
- d) agevolazioni e rimborsi tributari e fiscali;
- e) garanzie per operazioni creditizie e partecipazione a fondi di garanzia;
- f) promozione e partecipazione alla costituzione di fondi per il sostegno alla capitalizzazione delle imprese.

2. La concessione di benefici pubblici alle imprese di qualsiasi natura e comunque denominati ha natura di aiuto di stato, ai sensi dell'ordinamento comunitario indipendentemente dalla forma giuridica del soggetto che concede i benefici. Gli strumenti di intervento di cui all'articolo 5 e le tipologie di cui ai commi 1 e 2 sono adottati ed attuati nel rispetto dell'ordinamento comunitario in vigore al momento della concessione. A tale scopo gli atti amministrativi che istituiscono regimi di aiuto sono, ove prescritto, notificati o comunicati alla Commissione europea.

CAPO II PROGRAMMAZIONE

Art. 7

(Documenti di programmazione)

1. Le politiche di cui alla presente legge vengono attuate attraverso un ciclo programmatico, realizzato nell'ambito del partenariato economico e sociale. Le fasi del ciclo programmatico sono:

a) la definizione degli indirizzi pluriennali attraverso il documento di indirizzo pluriennale;

b) l'individuazione del programma annuale;

c) le misure di attuazione;

d) le attività di monitoraggio, controllo e valutazione orientate alla qualificazione e revisione degli indirizzi alla luce delle esperienze condotte, dei risultati raggiunti e dei mutati scenari competitivi.

2. La Giunta regionale adotta il documento di indirizzo pluriennale per le politiche per lo sviluppo e lo sottopone al Consiglio regionale per l'approvazione.

3. Il documento di indirizzo pluriennale di cui al comma 1 definisce, sulla base degli indirizzi comunitari, nazionali e regionali, alla luce dell'analisi dello scenario generale di riferimento e dell'andamento del sistema produttivo regionale, strategie ed obiettivi di medio e lungo termine articolate nelle politiche di cui all'articolo 3, ivi compresa la definizione di indirizzi programmatici per le agenzie e società regionali di cui all'articolo 4, comma 1. Esso

individua indicatori sintetici utili per valutare nel tempo i progressi conseguiti e i risultati raggiunti. Il documento individua, altresì, un quadro finanziario di massima che, sulla base delle risorse disponibili, garantisce la fattibilità delle politiche individuate.

4. La programmazione degli interventi a favore delle imprese appartenenti ai settori dell'artigianato, cooperazione, commercio e terziario è definita negli appositi atti di programmazione previsti dalla presente legge tenendo conto delle specifiche normative regionali di settore.

5. Le politiche e gli interventi relativi al capitale umano, di cui alla presente legge, sono individuate nell'ambito del documento pluriennale di cui ai commi 2 e 3. Gli interventi specifici possono essere richiamati nel Programma annuale di cui al comma 6. Detti interventi restano disciplinati, programmati ed attuati, anche in raccordo con le politiche di cui alla presente legge, sulla base delle specifiche norme ed atti programmatici relativi a tali competenze.

6. La Giunta regionale adotta il Programma annuale attuativo del documento di indirizzo pluriennale in coerenza con il documento annuale di programmazione di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei contributi interni della Regione dell'Umbria), articolato per assi prioritari e specifiche misure con l'indicazione delle relative risorse.

Art. 8
(Processo attuativo)

1. Il Programma annuale di cui all'articolo 7, comma 6 a seconda della natura delle politiche e delle misure attivate, si attua attraverso:

a) progetti che possono contenere una pluralità di misure ad iniziativa pubblica anche con riferimento ad uno specifico settore produttivo o ad uno specifico territorio;

b) bandi ed avvisi di concorso riferibili ad una o più misure che disciplinano i requisiti dei beneficiari, la tipologia degli aiuti, le spese ammissibili e le modalità di selezione e di valutazione degli interventi;

c) attività di animazione che possono essere realizzate dalle agenzie e società regionali di cui all'articolo 4, comma 1;

d) procedure aperte e di evidenza pubblica per la realizzazione e la gestione di iniziative di interesse pubblico.

2. Il Programma annuale può prevedere la partecipazione ed il cofinanziamento di programmi e bandi promossi da autorità nazionali e comunitarie, ovvero la realizzazione di iniziative congiunte con altre regioni.

3. In relazione alle diverse strumentazioni le misure possono essere attuate direttamente dalla Regione, dalle Agenzie regionali aventi caratteristiche *in house*, dagli Enti locali, dai soggetti anche privati selezionati secondo procedure di evidenza pubblica ai sensi della normativa regionale, nazionale e comunitaria.

Art. 9
(Monitoraggio e valutazione)

1. L'attuazione del Programma annuale è oggetto di un'attività di monitoraggio e valutazione da parte della Giunta regionale, in coerenza con indirizzi, procedure e modalità relative alla politica di coesione, al fine di valutare l'avanzamento complessivo dei principali risultati raggiunti anche ai fini dell'individuazione di eventuali azioni correttive.
2. La Giunta regionale trasmette annualmente alla Commissione Consiliare competente per materia una relazione documentata sui risultati dell'attività di monitoraggio e valutazione di cui al comma 1.

CAPO III
POLITICHE PER L'INNOVAZIONE, LA
RICERCA E LA COOPERAZIONE

Art. 10
(Azioni e interventi)

1. La Regione per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, comma 4 promuove, nell'ambito delle politiche per lo sviluppo, azioni ed interventi finalizzati a:
 - a) sostenere l'innovazione tecnologica e produttiva, organizzativa e gestionale delle imprese;
 - b) sostenere la ricerca industriale e lo sviluppo sperimentale, nonché il trasferimento tecnologico, favorendo le relazioni delle imprese e delle loro reti con le Università e le strutture di ricerca regionali, nazionali e internazionali;

c) promuovere lo sviluppo coordinato di iniziative, attività e strutture per la ricerca di interesse industriale e l'innovazione tecnologica;

d) promuovere, sostenere e potenziare il sistema dell'alta formazione, la qualificazione del capitale umano e la diffusione delle conoscenze lungo tutto l'arco della vita professionale;

e) promuovere in Umbria l'aggregazione di operatori pubblici e privati che partecipano alla realizzazione delle strategie europee relative alle piattaforme tecnologiche e comunque ai programmi quadro per la ricerca;

f) promuovere l'innalzamento del numero di ricercatori, la loro formazione e qualificazione nonché il loro inserimento nelle imprese.

Art. 11

(Poli di innovazione e di eccellenza)

1. La Regione promuove e sostiene la costituzione di poli di innovazione intesi quali raggruppamenti di imprese (*start up* innovative, piccole, medie e grandi imprese, nonché organismi di ricerca) attivi in un particolare settore, destinati a stimolare l'attività innovativa, lo scambio di esperienze e conoscenze, l'uso in comune di laboratori, la diffusione e il trasferimento tecnologico, secondo le definizioni e le normative comunitarie.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, definisce programmi volti a promuovere poli di innovazione di alta qualificazione sulla base di specifiche strategie per la ricerca e l'innovazione, favorendo una rilevante consistenza delle imprese aderenti ed una significativa interrelazione con il sistema regionale della ricerca e con altre

iniziative extraregionali.

3. La Regione, al fine di implementare la competitività dei sistemi economici locali, promuove la costituzione di poli di eccellenza, intesi come espressione della capacità del sistema di imprese e delle istituzioni locali di sviluppare una progettualità strategica che si esprime in accordi di programma e convenzioni per lo sviluppo del polo di eccellenza, in conformità agli strumenti normativi e di programmazione nazionali e regionali vigenti.

4. I poli di eccellenza sono costituiti da:

a) una concentrazione di imprese fra loro integrate in un sistema produttivo rilevante in aree, settori, prodotti e tecnologie fortemente innovativi;

b) uno o più attori istituzionali operanti nell'attività di sostegno all'economia locale.

5. I soggetti di cui al comma 4 sono:

a) imprese produttive e di servizi avanzati operanti nel territorio regionale;

b) *partner* produttivi e/o di servizio non necessariamente operanti nel territorio regionale che rappresentano un potenziale in grado di trasferire *know how* di eccellenza finalizzato allo sviluppo del sistema produttivo;

c) enti pubblici e privati, consorzi, fondazioni, aziende speciali, società a partecipazione pubblica, cooperative, università, attivi nell'ambito della promozione, dell'innovazione e della ricerca finalizzate allo sviluppo del sistema produttivo.

Art. 12
(Distretti tecnologici)

1. Le politiche e gli strumenti per l'innovazione e la ricerca della Regione possono privilegiare gli ambiti di attività individuati come distretti tecnologici intesi quali espressione della capacità delle imprese, tra loro integrate su tematiche innovative di rilevante interesse regionale, capaci di sviluppare progetti strategici nell'interesse del sistema produttivo regionale.

2. La Regione promuove, anche in collaborazione con lo Stato e/o altre Regioni, la costituzione, il rafforzamento e l'integrazione di distretti tecnologici ai sensi della normativa e della prassi nazionale.

Art. 13
(Reti di imprese)

1. La Regione al fine di promuovere l'innovazione nel sistema produttivo promuove la formazione, lo sviluppo e la diffusione di reti di impresa di livello regionale e sovra regionale con particolare attenzione alle piccole e medie imprese e alle relazioni tra queste e le grandi imprese.

2. La Regione, per le finalità di cui al comma 1, sviluppa attività di animazione e definisce provvedimenti di sostegno dedicati, prioritariamente alle reti che realizzano attività di ricerca e sviluppo sperimentale anche in collaborazione con le Università e i centri di ricerca.

3. La Regione promuove e sostiene la

partecipazione delle imprese regionali a reti di livello nazionale e comunitario, comprese le piattaforme tecnologiche, per l'adesione a programmi e progetti di rilevante interesse.

Art. 14

(Semplificazione amministrativa)

1. L'attuazione delle politiche di cui alla presente legge è ispirata a principi di semplificazione amministrativa.

2. La Regione nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati personali assicura:

a) l'accesso informatico alle procedure regionali che riguardano le imprese; con la medesima modalità le imprese ottengono supporto informativo;

b) la piena e reciproca consultabilità fra banche dati pubbliche delle imprese, al fine di garantire alle imprese stesse l'applicazione degli istituti di semplificazione amministrativa di cui alla normativa vigente;

c) la costituzione della banca dati dei contributi concessi alle imprese, anche al fine di verificare l'efficacia delle politiche pubbliche ed orientarne lo sviluppo;

d) la realizzazione, anche d'intesa con le associazioni rappresentative delle imprese, di rilevazioni periodiche sui rapporti tra la pubblica amministrazione e le imprese.

Art. 15

(Semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese)

1. Nell'ambito delle proprie competenze la

Regione promuove e attua misure di semplificazione amministrativa riguardanti la nascita, lo sviluppo e l'innovazione delle imprese.

2. L'avvio, lo svolgimento, la trasformazione e la cessazione di attività economiche il cui esito dipende esclusivamente dal rispetto di requisiti e prescrizioni di leggi, regolamenti o disposizioni amministrative rientranti nella competenza legislativa regionale, sono subordinati ad una dichiarazione resa dal legale rappresentante dell'impresa che attesta la conformità o la regolarità degli interventi o delle attività. Restano fermi il controllo e la verifica successivi, nonché la vigilanza da parte delle autorità competenti, il rispetto delle prescrizioni anche speciali derivanti dalla normativa comunitaria e dalla normativa vigente in materia.

Art. 16

(Cooperazione interregionale, partecipazione ai programmi nazionali ed internazionali per la promozione della competitività e dell'innovazione)

1. La Regione, al fine di favorire una sempre più rilevante integrazione del tessuto produttivo regionale con le realtà più dinamiche, promuove la partecipazione alla realizzazione di programmi interregionali, nazionali ed internazionali.

CAPO IV NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17

(Risorse e cofinanziamenti)

1. Le politiche di cui alla presente legge sono

cofinanziate da risorse comunitarie, nazionali e regionali.

Art. 18
(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale con propri atti procede a disciplinare le modalità organizzative necessarie all'attuazione della presente legge.
2. Il primo Programma annuale di cui all'articolo 7, comma 6 è adottato entro il 30 giugno 2009.

Art. 19
(Clausola valutativa)

1. Il Consiglio regionale verifica l'attuazione della presente legge e valuta i risultati da essa ottenuti in termini di incremento dell'attività di ricerca e sviluppo e di miglioramento della capacità competitiva delle imprese umbre.
2. A tal fine, entro un anno dall'adozione del primo Programma annuale attuativo previsto all'articolo 7 e successivamente con cadenza annuale, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti:
 - a) le modalità organizzative e procedurali adottate per l'attuazione degli strumenti di intervento previsti nel Programma annuale attuativo;
 - b) il tasso di utilizzo delle risorse stanziato per ogni asse e misura del Programma annuale attuativo e i tempi per l'assegnazione dei benefici previsti all'articolo 6;
 - c) la tipologia e il numero dei soggetti beneficiari, oltre che l'entità dei finanziamenti

attivati;

d) le criticità emerse nella messa in opera degli strumenti attivati e gli eventuali aggiornamenti al programma pluriennale da adottare in risposta a tali criticità.

3. Alla scadenza del terzo anno dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente ogni tre anni, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenti le ricadute degli interventi attuati sul sistema produttivo regionale con particolare riferimento ai seguenti aspetti:

a) l'aumento delle attività di ricerca e sviluppo direttamente imputabile agli interventi finanziati dalla presente legge;

b) gli esiti delle iniziative assunte dalla Regione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese, della infrastrutturazione delle aree produttive e della semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione ed imprese;

c) la capacità dei poli di innovazione e di eccellenza, delle reti di imprese e dei distretti tecnologici finanziati dalla Regione di favorire l'innovazione e il trasferimento di conoscenze tra i soggetti coinvolti;

d) le opinioni dei soggetti beneficiari riguardo l'efficacia degli strumenti adottati al fine di accrescere la competitività delle imprese.

4. Le relazioni della Giunta regionale saranno rese pubbliche in seguito all'esame condotto da parte degli organismi consiliari competenti.

5. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo relativamente all'attività di raccolta ed analisi delle informazioni di cui ai commi 2 e 3

sono a carico del bilancio del Consiglio regionale.

CAPO V
MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 7
NOVEMBRE 1988, N. 42

Art. 20

(Modificazione all'articolo 2 della l.r. 42/1988)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) è sostituita dalla seguente:

“a) curano la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle imprese artigiane;”.

Art. 21

(Sostituzione dell'articolo 30 della l.r. 42/1988)

1. L'articolo 30 della l.r. 42/1988 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

(Istituzione dell'Albo e iscrizioni)

1. È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, la cui tenuta spetta alla Commissione provinciale per l'artigianato.

2. L'iscrizione, la modifica e la cancellazione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane è subordinata da comunicazione presentata dal legale rappresentante dell'impresa, al competente ufficio della Commissione provinciale per l'artigianato ai sensi della legge 2 aprile

2007, n. 40 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese). Tale comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione, la modificazione o la cancellazione dell'impresa all'Albo delle imprese artigiane e alla sezione speciale del Registro delle imprese a decorrere dalla data di presentazione. Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono accertamenti e controlli anche in collaborazione con i Comuni competenti per territorio e adottano gli eventuali conseguenti provvedimenti.”.

Art. 22
(Abrogazioni)

1. Gli articoli 31, 32 e 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane) e successive modifiche sono abrogati.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 23 dicembre 2008

LORENZETTI


LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge:

- di iniziativa dei consiglieri Vinti e Lupini, depositata alla Presidenza del Consiglio regionale il 5 ottobre 2007, atto consiliare n. 1020 (VIII Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio", e, per competenza in sede consultiva, alla I Commissione consiliare permanente "Affari istituzionali e comunitari" in data 8 ottobre 2007.

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Giovannetti, deliberazione 3 settembre 2008, n. 1067, atto consiliare n. 1348 (VIII Legislatura);
- assegnato, per competenza in sede redigente, ai sensi dell'art. 37 dello Statuto regionale, alla II Commissione consiliare permanente "Attività economiche e governo del territorio" il 23 settembre 2008;
- effettuato, da parte della II Commissione consiliare permanente, l'esame abbinato degli atti, ai sensi dell'art. 25, comma 3 del regolamento interno del Consiglio regionale, adottando quale testo base quello presentato dalla Giunta regionale avente il seguente titolo "Norme in materia di sviluppo, innovazione e competitività del sistema produttivo regionale";
- esaminato dalla II Commissione consiliare permanente secondo il procedimento ordinario;
- licenziato dalla II Commissione consiliare permanente in data 11 dicembre 2008, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Cintioli per la maggioranza e dal consigliere Fronduti per la minoranza (Atto n. 1348-1020/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 17 dicembre 2008, deliberazione n. 278.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione Affari generali della Presidenza
e della Giunta regionale

Servizio Segreteria della Giunta
e attività giuridico-legislative

Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari
e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 23 dicembre 2008, n. 25

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Affari generali della Presidenza e della Giunta regionale (Servizio Segreteria della Giunta e attività giuridico-legislative – Sezione Norme regionali, decreti, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 1, comma 1:

- La Costituzione della Repubblica italiana, promulgata dal Capo provvisorio dello Stato il 27 dicembre 1947 (pubblicata nella G.U. 27 dicembre 1947, n. 298, E.S.), è entrata in vigore il 1° gennaio 1948.

Nota all’art. 7, comma 6:

- Il testo dell’art. 14 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell’ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell’Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 14

Documento regionale annuale di programmazione.

1. La Regione stabilisce i contenuti della politica socio-economica nel territorio e delinea gli interventi di finanza regionale mediante DAP.
2. Il DAP tiene conto, per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, degli effetti dei programmi comunitari in vigore, delle intese di programma con il Governo e delle valutazioni e degli effetti del documento di programmazione economico-finanziaria per il triennio di riferimento, di cui alla legge 5 agosto 1978, n.

468 e successive modificazioni e integrazioni, come presentato dal Governo al Parlamento.

3. Il DAP costituisce lo strumento fondamentale di raccordo fra la programmazione generale e la programmazione finanziaria e di bilancio della Regione. Ai fini di tale raccordo, avvalendosi delle risultanze del controllo strategico di cui all'articolo 99, il DAP:

a) verifica e aggiorna annualmente le determinazioni programmatiche del PRS e degli strumenti attuativi settoriali e intersettoriali;

b) delinea il quadro delle risorse finanziarie regionali necessarie al collegamento fra le determinazioni programmatiche e le scelte e gli effetti di bilancio.

4. Il DAP contiene una sintetica descrizione della situazione economica e sociale della Regione e una valutazione degli andamenti dell'economia regionale. Nel DAP sono altresì indicati:

a) le tendenze e gli obiettivi macroeconomici, in particolare quelli relativi allo sviluppo del reddito e dell'occupazione nella Regione nel triennio di riferimento;

b) gli aggiornamenti e le modificazioni del PRS e degli altri documenti di programmazione nonché le conseguenti variazioni da apportare alla legislazione attuativa e alla strumentazione operativa;

c) il limite massimo del ricorso al mercato finanziario per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale;

d) le regole di variazione delle entrate e delle spese del bilancio di competenza della Regione per il periodo cui si riferisce il bilancio pluriennale, nonché il livello programmatico di imposizione fiscale;

e) gli indirizzi per gli interventi, anche di settore, collegati alla manovra di finanza regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, coerenti con i contenuti e le previsioni di cui alla lettera b), nell'ambito delle compatibilità di cui alle lettere c) e d);

f) la valutazione di massima dell'effetto economico-finanziario attribuito agli indirizzi e agli interventi di cui alla lettera e) in rapporto all'andamento tendenziale;

g) i criteri e i parametri per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione e l'individuazione delle priorità da realizzare.».

Nota all'art. 20:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, recante “Norme per il funzionamento degli organi di rappresentanza e tutela dell'artigianato e per la tenuta degli albi provinciali delle imprese artigiane” (pubblicata nel B.U.R. 10 novembre 1988, n. 81), modificato ed integrato con leggi regionali 1 aprile 1996, n. 9 (in B.U.R. 10 aprile 1996, n. 17) e 28 ottobre 2004, n. 20 (in B.U.R. 10 novembre 2004, n. 48), e come ulteriormente modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 Funzioni.

1. Le commissioni provinciali per l'artigianato, aventi sede nei capoluoghi di Provincia, svolgono, ai sensi dell'art. 9 della legge 8 agosto 1985, n. 443, le seguenti funzioni:

a) *curano la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo delle imprese artigiane;*

b) [effettuano ogni trenta mesi la revisione dell'albo] *Soppressa;*

c) provvedono al rilascio dei certificati, atti e visure secondo le risultanze dell'albo delle imprese artigiane.

2. Presso ciascuna commissione provinciale è istituito un servizio di informazione, al quale è affidato il compito di assicurare agli imprenditori artigiani il necessario supporto tecnico e amministrativo su tutte le problematiche attinenti al settore.».

Note all'art. 21:

- Per la legge regionale 7 novembre 1988, n. 42, si veda la nota all'art. 20.
- La legge 2 aprile 2007, n. 40, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 31 gennaio 2007, n. 7, recante misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attività economiche e la nascita di nuove imprese", è pubblicata nel S.O. alla G.U. 2 aprile 2007, n. 77.

Nota all'art. 22:

- Il testo degli artt. 31, 32 e 33 della legge regionale 7 novembre 1988, n. 42 (si veda la nota all'art. 20), abrogati dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 31
Procedimento per l'iscrizione.

1. La domanda di iscrizione all'Albo delle imprese artigiane è presentata al Comune dove l'impresa svolge la propria attività, unitamente alla documentazione inerente il possesso dei requisiti previsti dalla legge 8 agosto 1985, n. 443 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il Comune trasmette la domanda, corredata dalla documentazione di cui al comma 1, alla commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio.
3. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette copia della domanda alla Camera di commercio competente, ai fini dell'annotazione nel registro delle imprese.
4. La commissione provinciale per l'artigianato delibera l'iscrizione all'Albo imprese artigiane delle imprese in possesso dei requisiti di legge.
5. I provvedimenti di iscrizione o di diniego sono notificati agli interessati entro sessanta giorni dalla adozione.]» *Abrogato.*

Il presente articolo, dapprima sostituito dall'art. 10, L.R. 22 marzo 1990, n. 6, successivamente modificato dall'art. 25, L.R. 1° aprile 1996, n. 9, che aveva sostituito l'ultimo periodo del comma 9 ed ha aggiunto il comma 10, è stato nuovamente sostituito dall'art. 7, L.R. 2 agosto 2002, n. 15.

«[Art. 32
Iscrizione dei consorzi e società consortili artigiane.

1. I consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, tra imprese artigiane, di cui al primo comma dell'art. 6, della legge 8 agosto 1985, n. 443 sono ammessi a godere delle agevolazioni previste per le imprese artigiane e ad adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrono riferimenti all'artigianato a condizione che siano iscritti nella separata sezione dell'albo.
2. Possono altresì essere ammessi ai benefici di cui al primo comma, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443, se iscritti nella separata sezione dell'albo.
3. L'iscrizione dei soggetti di cui al primo e secondo comma è disposta dalla commissione provinciale su domanda del consorzio o società consortile interessati, previo accertamento del possesso dello status di impresa artigiana da parte dei soggetti associati nelle proporzioni previste al terzo comma dell'art. 6 della legge 8 agosto 1985, n. 443.

4. I consorzi e le società consortili di cui ai precedenti commi sono iscritti nella separata sezione dell'albo, con l'indicazione, per ciascun consorzio o società consortile, delle imprese che li costituiscono e, nell'ipotesi di consorzi o di società consortili miste, degli altri soggetti associati.]]» *Abrogato.*

«[Art. 33
Modifiche e cessazioni.

1. Ogni modificazione incidente sui requisiti di impresa artigiana, così come la cessazione o la sospensione dell'attività, debbono essere denunciate alla commissione provinciale per l'artigianato entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi e debbono essere presentate al Comune ove l'impresa svolge la propria attività, secondo il procedimento previsto dall'articolo 31 (1).

2. Gli enti di vigilanza sul lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni a favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata danno immediata comunicazione alla commissione provinciale per l'artigianato di ogni notizia relativa a modificazioni, cessazioni o sospensioni di cui al primo comma (2).

3. Sulle denunce e sulle comunicazioni di cui ai precedenti commi la commissione dispone accertamenti d'ufficio anche rivolgendosi a tal fine ai Comuni. È altresì in facoltà delle commissioni procedere ad accertamenti d'ufficio di propria esclusiva iniziativa.

4. La commissione provinciale delibera la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano perduto il possesso di uno o più dei prescritti requisiti di legge.

5. Qualora una o più delle imprese artigiane associate in consorzio o società consortili iscritte nella separata sezione dell'albo perda la qualifica artigiana, il consorzio, ovvero la società consortile stessa, sono tenuti a darne comunicazione alla commissione provinciale competente, nonché ad escludere le stesse a pena di cancellazione dall'albo.

6. I provvedimenti di cancellazione vanno assunti entro sessanta giorni dalle denunce o dalle comunicazioni di cui ai commi precedenti e debbono essere notificati agli interessati nonché comunicati agli uffici dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.I.L. territorialmente competenti, oltre che ad ogni amministrazione che abbia effettuato le segnalazioni di cui al comma 2 (3).

7. La commissione provinciale per l'artigianato trasmette immediatamente copia delle denunce di modificazione o cessazione assunte al Conservatore del registro e dei conseguenti provvedimenti, ai fini delle annotazioni previste nel registro delle imprese (4).

8. [Le procedure di cui agli artt. 31 e 31-bis trovano applicazione per tutte le modificazioni incidenti sui requisiti di impresa artigiana, nonché per le cessazioni o la sospensione dell'attività] (5).]]» *Abrogato.*

(1) *Comma così sostituito dall'art. 10, L.R. 28 ottobre 2004, n. 20, a decorrere dal 1° gennaio 2005 (come prevede l'art. 15 della stessa legge).*

(2) *Comma così modificato dall'art. 9, comma 1, L.R. 2 agosto 2002, n. 15.*

(3) *Comma così sostituito dall'art. 9, comma 2, L.R. 2 agosto 2002, n. 15.*

(4) *Comma così sostituito dall'art. 9, comma 3, L.R. 2 agosto 2002, n. 15.*

(5) *Comma aggiunto dall'art. 27, L.R. 1° aprile 1996, n. 9, poi abrogato dall'art. 9, comma 4, L.R. 2 agosto 2002, n. 15.*